

# NOTIZIARIO

n.

**25**

**2026**

**IPERAMMORTAMENTO 2026-2028 – MODALITÀ ATTUATIVE**  
Riepilogo della disciplina

\*\*\*

**RATEAZIONE DEBITI CONTRIBUTIVI – LE NUOVE REGOLE INPS**  
Riepilogo delle novità

\*\*\*

**REDDITI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO**  
Riepilogo della disciplina

\*\*\*

**SPESE MEDICHE – TRA DETRAIBILITÀ E DOCUMENTI DA CONSERVARE**  
Riepilogo della disciplina

## IPERAMMORTAMENTO 2026-2028 - MODALITÀ ATTUATIVE

Con il [Decreto Direttoriale del 10.06.2026](#), sono state stabilite le modalità attuative dell'**iperammortamento 2026-2028**, con particolare riguardo:

- ◆ alla procedura di accesso al beneficio,
- ◆ al contenuto,
- ◆ alle modalità,
- ◆ ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

Dal 12 giugno è possibile inviare le comunicazioni preventive.

### IPERAMMORTAMENTO 2026-2028 - MODALITÀ ATTUATIVE

#### DISCIPLINA AGEVOLATIVA

La "**Legge di Bilancio 2026**"<sup>1</sup> ha istituito una nuova agevolazione relativa all'acquisizione di beni strumentali per l'esercizio dell'attività di impresa, in sostituzione dei precedenti crediti di imposta 4.0 e 5.0.

Si tratta della **maggiorazione del costo di acquisizione**, con riferimento alla **determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria**, degli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese specificati in appositi allegati<sup>2</sup>, e all'autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, **completati dal 01.01.2026 al 30.09.2028**.



Per "**completamento degli investimenti**" si intende la data di effettuazione degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati IV e V alla Legge 199/2025, secondo le **regole generali di competenza** – a prescindere dai principi contabili adottati – e **data di fine lavori** degli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.

L'agevolazione è riconosciuta per gli investimenti in:

<sup>1</sup> art. 1, commi da 427 a 436 della Legge 199/2025.

<sup>2</sup> allegati IV e V alla Legge 199/2025.

a)	<b>beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V</b> annessi alla Legge 199/2025, <b>interconnessi</b> al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
b)	beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati <b>all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo</b> anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta

L'agevolazione consiste nella **maggiorazione delle quote di ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria**, ai fini delle imposte sui redditi per i **soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti** in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nelle seguenti misure:

<b>180%</b>	per gli investimenti <b>fino a 2,5 milioni</b> di euro
<b>100%</b>	per gli investimenti <b>oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni</b> di euro
<b>50%</b>	per gli investimenti <b>oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni</b> di euro

#### PROCEDURA DI ACCESSO AL BENEFICIO

La procedura di accesso al beneficio prevede una serie di comunicazioni da inviare sulla piattaforma predisposta sul sito del GSE. Con specifico avviso, il MIMIT ha segnalato che le **comunicazioni preventive** possono essere presentate **a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 12.06.2026, esclusivamente** tramite il **sistema telematico** per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "**Area Clienti**" del **sito internet del GSE ([www.gse.it](http://www.gse.it))**, accessibile tramite SPID.

Con successivo provvedimento, sono individuati i termini di apertura della piattaforma informatica per la presentazione delle comunicazioni di conferma relative all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, e delle comunicazioni di completamento.

**Comunicazione  
PREVENTIVA**

APERTURA PIATTAFORMA GSE

12 GIUGNO 2026 - ORE 12:00

**Contenuto e tempistiche** delle comunicazioni sono schematizzati di seguito.

1

**Comunicazione  
PREVENTIVA****(1 o più)****Per ciascuna  
struttura  
produttiva**

Tipologia e ammontare investimenti in beni e data prevista interconnessione

Tipologia e ammontare investimenti beni per autoproduzione/autoconsumo da fonti di energia rinnovabile e data prevista entrata in funzione

Contenente dati relativi alla maggiorazione delle quote di ammortamento o dei canoni di locazione



Dalla **notifica della comunicazione di esito positivo** inviata dal GSE decorrono **60 giorni** per inviare la **seconda comunicazione**.

**2**  
**Comunicazione  
di CONFERMA  
investimento**

- ◆ data e importo pagamento relativo all'ultima quota **dell'acconto per il raggiungimento del 20% del costo** di acquisizione di ciascun bene
- ◆ dati identificativi delle fatture relative ai costi

Per i beni oggetto di **locazione finanziaria** la **stipula del contratto di locazione finanziaria** e l'impegno assunto con il fornitore dalla società concedente con la **sottoscrizione dell'ordine di acquisto**

La comunicazione di conferma non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione preventiva



Al completamento degli investimenti e **con interconnessione avvenuta**, per i beni di cui agli allegati IV e V della Legge 199/2025 al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e in ogni caso **entro il 15.11.2028**, l'impresa trasmette una o più comunicazioni.

**3**  
**Comunicazione di  
COMPLETAMENTO  
(1 o più)  
dell'investimento**

**Data di completamento** e attestazioni di possesso della:

- ◆ perizia tecnica asseverata;
- ◆ certificazione contabile

Per "**completamento degli investimenti**" si intende:

- ◆ la **data di effettuazione degli investimenti in beni materiali e immateriali** nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati IV e V alla Legge 199/2025, secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del TUIR – a prescindere dai principi contabili adottati,
- ◆ la **data di fine lavori** degli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.

Le **regole** della **competenza** stabiliscono che le **spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute**, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà.

A seguito della trasmissione delle comunicazioni, l'impresa ottiene una **ricevuta di avvenuto invio** rilasciata dalla piattaforma informatica. **Entro i 10 giorni successivi**, effettuate le verifiche di completezza, il GSE **comunica l'esito positivo** oppure **richiede integrazioni**.



Il mancato invio delle comunicazioni preventiva, di conferma e completamento oppure delle integrazioni richieste, comporta il **mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio**.

**PROCEDURA DI MONITORAGGIO**

Al fine di **garantire il monitoraggio degli oneri** derivanti dall'attuazione della disciplina agevolativa, ciascuna impresa è tenuta a trasmettere ulteriori comunicazioni periodiche **a partire dalla prima comunicazione preventiva trasmessa e fino al termine di fruizione dell'agevolazione**.

**4**


**Comunicazione PERIODICA**

**entro il 20 gennaio**


**di ciascun anno**

- ◆ investimenti effettuati
- ◆ costo sostenuto
- ◆ previsione di utilizzo del beneficio

	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid #0056b3; padding: 10px; margin-right: 20px; text-align: center;"> <p><b>5</b></p> <p><b>Comunicazione INTEGRATIVA</b></p> <p><b>della precedente entro il 30 giugno di ciascun anno</b></p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #f9f9f9;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ piano di ammortamento</li> <li>◆ quote relative all'incentivo</li> <li>◆ imputate in ciascun esercizio</li> </ul> </div> </div>
<p><b>IMPORTO DEL BENEFICIO</b></p>	<p>La maggiorazione del costo di acquisizione dei beni rileva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, <b>a decorrere dal periodo d'imposta nel quale l'impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti</b>, sempre che il bene oggetto di investimento <b>sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d'imposta</b>.</p> <p> La fruizione della maggiorazione è, in ogni caso, subordinata alla <b>ricezione della comunicazione di esito positivo</b> delle verifiche effettuate dal GSE rispetto a ciascuna comunicazione di completamento degli investimenti.</p> <p>Il beneficio è determinato sulla base delle <b>spese agevolabili per gli investimenti completati in ciascuna annualità</b>.</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid #0056b3; padding: 10px; margin-right: 20px; text-align: center;"> <p><b>Periodo di imposta decorrenza agevolazione</b></p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #f9f9f9;"> <p>Periodo di imposta di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>interconnessione bene;</b></li> <li>◆ <b>trasmissione comunicazione di completamento;</b></li> <li>◆ <b>entrata in funzione del bene;</b></li> <li>◆ <b>ricezione comunicazione esito positivo</b></li> </ul> </div> </div>

<p><b>APERTURA PIATTAFORMA</b></p>	<p>Con appositi decreti direttoriali saranno individuati i termini di apertura della piattaforma informatica e saranno approvati i modelli di comunicazione, i relativi allegati e le istruzioni di compilazione, per la presentazione delle comunicazioni.</p>
<p><b>PERIZIA TECNICA ASSEVERATA</b></p>	<p>Le <b>caratteristiche tecniche dei beni</b>, l'interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, nonché il soddisfacimento delle particolari caratteristiche richieste<sup>3</sup> relative ai beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, sono comprovate da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ apposite <b>perizie asseverate, corredate di analisi tecniche</b>, rilasciate da un <b>ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali</b>,</li> <li>◆ mediante una <b>attestazione, corredata di un'analisi tecnica</b>, rilasciata da un <b>ente di certificazione accreditato</b>, dotati di <b>idonee coperture assicurative</b>.</li> </ul> <p>Relativamente al <b>settore agricolo</b> la perizia tecnica, per i beni inclusi negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n.199, può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.</p> <p> Si evidenzia che la documentazione occorre <b>a prescindere dal valore dell'investimento, anche sotto i 300.000 euro</b> previsti dal precedente credito di imposta</p>
<p><b>CERTIFICAZIONE CONTABILE</b></p>	<p>L'altro documento di cui occorre essere in possesso è un'apposita certificazione contabile da cui risulti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'<b>effettivo sostenimento</b> delle <b>spese ammissibili</b>,</li> <li>◆ la <b>corrispondenza</b> delle stesse alla <b>documentazione contabile</b> predisposta dall'impresa.</li> </ul> <p>Sono <b>abilitati al rilascio della certificazione contabile</b> i soggetti incaricati della revisione legale dei conti, dotati di idonee coperture assicurative.</p>

<sup>3</sup> art. 8 del DM 04.05.2025 in fase di pubblicazione.

	 <p>Per le <b>imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti</b>, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, <b>iscritti nella sezione A</b> del registro dei revisori legali<sup>4</sup>.</p>						
<b>CONTROLLI</b>	<p>L'impresa è <b>tenuta a conservare e a rendere disponibile</b> la documentazione necessaria alla verifica della correttezza e della veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti attraverso la piattaforma informatica e all'effettuazione dei controlli rispetto agli elementi tecnici e di costo degli investimenti, ivi comprese le perizie e le attestazioni tecniche e contabili, nonché le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati.</p>						
<b>DECADENZA</b>	<p>L'impresa <b>decade totalmente o parzialmente dal diritto al beneficio</b> al ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:</p> <table border="1" data-bbox="427 1064 1434 1798"> <tr> <td data-bbox="427 1064 1434 1350"> <p>nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il <b>realizzo a titolo oneroso</b> del bene oggetto dell'agevolazione, ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, <b>senza che l'impresa sostituisca</b> il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori nello stesso periodo d'imposta del realizzo</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1350 1434 1447"> <p>assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero <b>documentazione irregolare</b> per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1447 1434 1592"> <p><b>mancata conservazione della documentazione</b> idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo beneficio</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1592 1434 1646"> <p>false dichiarazioni rese nella procedura</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1646 1434 1700"> <p>impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1700 1434 1798"> <p>altre violazioni o inadempimenti da cui consegue la non spettanza anche parziale del beneficio</p> </td> </tr> </table>	<p>nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il <b>realizzo a titolo oneroso</b> del bene oggetto dell'agevolazione, ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, <b>senza che l'impresa sostituisca</b> il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori nello stesso periodo d'imposta del realizzo</p>	<p>assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero <b>documentazione irregolare</b> per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili</p>	<p><b>mancata conservazione della documentazione</b> idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo beneficio</p>	<p>false dichiarazioni rese nella procedura</p>	<p>impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari</p>	<p>altre violazioni o inadempimenti da cui consegue la non spettanza anche parziale del beneficio</p>
<p>nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il <b>realizzo a titolo oneroso</b> del bene oggetto dell'agevolazione, ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, <b>senza che l'impresa sostituisca</b> il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori nello stesso periodo d'imposta del realizzo</p>							
<p>assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero <b>documentazione irregolare</b> per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili</p>							
<p><b>mancata conservazione della documentazione</b> idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo beneficio</p>							
<p>false dichiarazioni rese nella procedura</p>							
<p>impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari</p>							
<p>altre violazioni o inadempimenti da cui consegue la non spettanza anche parziale del beneficio</p>							

<sup>4</sup> di cui all'art. 8 del D.Lgs 39/2010.

**BOX OPERATIVO**

Per non perdere il beneficio, l'impresa deve gestire l'investimento come una vera **pratica agevolativa**, non solo come acquisto di un bene strumentale. Ecco la checklist operativa.

**1. Prima dell'acquisto: aprire il fascicolo dell'investimento**

L'azienda deve individuare per ogni investimento:

- struttura produttiva interessata;
- bene da acquistare o acquisire in leasing;
- allegato di riferimento, IV o V alla Legge 199/2025;
- importo previsto dell'investimento;
- data stimata di interconnessione o di entrata in funzione;
- eventuale investimento energetico per autoproduzione/autoconsumo;
- fornitore, preventivo, ordine e cronoprogramma.

**Output operativo:** una scheda interna per ciascun investimento, da usare poi per la comunicazione preventiva al GSE.

**2. Comunicazione preventiva al GSE**

Dal **12 giugno 2026, ore 12:00**, l'impresa può inviare la comunicazione preventiva tramite piattaforma GSE, Area Clienti, con accesso SPID.

La comunicazione deve essere presentata **per ciascuna struttura produttiva** e deve contenere:

- tipologia dei beni;
- ammontare dell'investimento;
- data prevista di interconnessione;
- per gli impianti energetici, data prevista di entrata in funzione;
- dati dell'investimento per autoproduzione/autoconsumo, se presente.

**Attenzione operativa:** senza comunicazione preventiva non si perfeziona la procedura di accesso al beneficio.

### 3. Dopo l'esito positivo: confermare l'investimento entro 60 giorni

Dalla notifica dell'esito positivo del GSE decorrono **60 giorni** per inviare la comunicazione di conferma.

Prima dell'invio occorre avere:

- ordine accettato dal venditore;
- pagamento dell'acconto almeno pari al **20% del costo di acquisizione**;
- data e importo dell'ultima quota di acconto;
- dati identificativi delle fatture;
- per il leasing, contratto di locazione finanziaria e ordine di acquisto sottoscritto dalla società concedente.

**Attenzione operativa:** la conferma non può riguardare beni diversi o importi superiori rispetto a quelli indicati nella comunicazione preventiva.

### 4. Al completamento: inviare la comunicazione finale

Quando l'investimento è completato e, per i beni digitali, l'interconnessione è avvenuta, l'impresa deve trasmettere la comunicazione di completamento. Il termine ultimo indicato è il **15 novembre 2028**.

Prima dell'invio verificare di avere:

- data di completamento dell'investimento;
- data di interconnessione o entrata in funzione;
- perizia tecnica asseverata o attestazione tecnica;
- certificazione contabile;
- dati relativi alla maggiorazione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing.

**Output operativo:** pratica completa da trasmettere al GSE e da conservare per eventuali controlli.

### 5. Documenti da raccogliere e conservare

L'impresa deve predisporre e conservare un dossier con:

- ordini, contratti e conferme d'ordine;
- fatture;
- pagamenti e quietanze;
- documenti di trasporto;
- contratti di leasing, se presenti;
- perizia tecnica asseverata o attestazione tecnica;
- analisi tecnica;
- certificazione contabile;
- ricevute di invio delle comunicazioni GSE;
- esiti positivi o richieste di integrazione del GSE;
- eventuali integrazioni trasmesse.

**Nota importante:** la perizia o attestazione tecnica serve anche per investimenti inferiori a 300.000 euro.

### 6. Monitoraggio annuale del beneficio

Dalla prima comunicazione preventiva e fino al termine di fruizione dell'agevolazione, l'impresa deve trasmettere comunicazioni periodiche.

Entro il **20 gennaio** di ciascun anno:

- investimenti effettuati;
- costo sostenuto;
- previsione di utilizzo del beneficio.

Entro il **30 giugno** di ciascun anno:

- piano di ammortamento;
- quote dell'incentivo imputate in ciascun esercizio.

**In sintesi: cosa deve fare subito l'azienda**

L'impresa interessata deve nominare un referente interno, aprire un fascicolo per ciascun investimento, verificare l'ammissibilità del bene, inviare la comunicazione preventiva al GSE, monitorare il termine dei 60 giorni per la conferma, raccogliere perizia e certificazione contabile e programmare le comunicazioni annuali.

La perdita del beneficio può derivare da mancato invio delle comunicazioni, documentazione incompleta, dichiarazioni non corrette, impossibilità di controlli o cessione/destinazione all'estero del bene senza corretta sostituzione.

### RATEAZIONE DEBITI CONTRIBUTIVI - LE NUOVE REGOLE INPS

La circolare INPS n.60 del 21.05.2026 ha pubblicato i dettagli del nuovo Regolamento, adottato lo scorso 25 febbraio dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS, riguardante la **dilazione del pagamento dei debiti per contribuiti** e accessori di legge, alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 23 della Legge 203/2024, e dal conseguente decreto interministeriale attuativo.

RATEAZIONE DEBITI CONTRIBUTIVI - LE NUOVE REGOLE INPS	
<b>PREMESSA</b>	<p>La <b>Legge 203/2024</b><sup>5</sup>, in vigore dal 12.01.2025, attraverso l'art. 23 ha <b>semplificato il procedimento di concessione della dilazione dei debiti contributivi</b>, in caso di richiesta di pagamento da parte del debitore di un numero di rate maggiore di 24 e fino al massimo di 60. La normativa, commenta l'INPS nella <b>circolare n.60 del 21.05.2026</b>, ha l'obiettivo di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione assicurando la contestualità della riscossione dei relativi importi</p> <p>In particolare, <b>a decorrere dal 01.01.2025</b>, INPS e INAIL possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contribuiti, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di 60 rate mensili.</p> <p>Le ipotesi di ricorso alla maxi dilazione <b>sono demandate al D.M. 24.10.2025</b> del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.278 del 29.11.2025.</p>
<b>IL NUOVO REGOLAMENTO INPS</b>	<p>Alla luce di quanto disposto con Legge 203/2024, con la <b>deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n.20 del 25.02.2026</b>, è stato adottato il "Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contribuiti e accessori di legge". Il Regolamento INPS <b>intende definire i requisiti, i criteri e le modalità, anche di accesso e di pagamento della dilazione</b>. Allegato alla Circolare INPS n.60/2026<sup>6</sup> è <b>disponibile il nuovo Regolamento dell'Istituto approvato dal CDA del 25.02.2026</b>.</p>
	Il nuovo regolamento opera per le domande di dilazione <b>presentate a</b>

<sup>5</sup> recante "Disposizioni in materia di lavoro".

<sup>6</sup> documento n. 1.

<p><b>DECORRENZA</b></p>	<p><b>decorrenza dalla data di pubblicazione della Circolare INPS 60 del 21.05.2026.</b></p> <p>Ai sensi dell'art.3, comma 2 del decreto interministeriale attuativo, la nuova disciplina <b>opera altresì per le domande di dilazione presentate a partire:</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><b><i>dal 12 gennaio 2025 e ancora in corso</i></b> alla data di pubblicazione della presente circolare per le quali il debitore può richiedere altresì la rideterminazione del numero di rate.</p> </div> <p>Per ottenere il ricalcolo delle rate il contribuente deve inviare, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare, apposita <i>“istanza di rideterminazione del numero delle rate della dilazione in corso”</i>.</p> <p>L'istanza da parte del datore di lavoro dev'essere inviata a mezzo del <i>“Cassetto Previdenziale del Contribuente”</i>, piattaforma telematica disponibile sul portale <i>“inps.it”</i>.</p> <p>Il servizio in questione permette di creare un'apposita richiesta di <i>“Comunicazione Bidirezionale”</i> selezionando preventivamente la posizione contributiva interessata e <b>scegliendo nell'oggetto l'opzione “Recupero del credito” e “Dilazioni Amministrative”</b>. Nella richiesta aziendale, a testo libero, devono essere specificati, precisa l'Istituto, la:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><b><i>data della domanda di dilazione in corso della quale si chiede la rideterminazione del numero delle rate, il nuovo numero di rate cui rideterminare il piano e le Gestioni coinvolte.</i></b></p> </div> <p>Il provvedimento di rideterminazione del numero delle rate <b>presuppone il corretto adempimento delle stesse in conto della dilazione in corso e della contribuzione corrente.</b></p>
<p><b>COME FUNZIONA IL PAGAMENTO DILAZIONATO DEI CONTRIBUTI?</b></p>	<p>L'art.1 del Regolamento INPS, richiamando il disposto del D.M. attuativo<sup>7</sup> <b>limita la dilazione dei contributi ai soli debiti dovuti a titolo di omissione o evasione (e accessori di legge)</b> per i quali alla data di presentazione della domanda all'Istituto non è stato ancora formato l'avviso di addebito, nonché quelli in gestione presso gli uffici legali. Il pagamento dilazionato può essere concesso</p>

<sup>7</sup> art. 1, comma 1.

nelle seguenti ipotesi:

- ◆ dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico – finanziaria al **pagamento di importi fino a 500 mila euro per un massimo di 36 rate mensili**;
- ◆ dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico – finanziaria al **pagamento di importi da 500.001 euro per un massimo di 60 rate mensili**.



Per accedere alla dilazione il **datore** di lavoro deve **dichiarare** che la propria **situazione** di **obiettiva difficoltà economico-finanziaria** è di **carattere temporaneo**.

La situazione aziendale dev'essere comprovata dal mancato o ritardato pagamento dei contributi, dovuti mensilmente o periodicamente, anche qualora le esposizioni debitorie derivino da situazioni contingenti ed eccezionali, che incidono sulla determinazione degli obblighi contributivi correnti, ovvero siano state rilevate dall'INPS a seguito di verifiche d'ufficio o ispettive.

Ai fini della determinazione del numero delle rate accordabili, la Struttura territorialmente competente dell'INPS, deve tenere conto, tra gli altri elementi, della tipologia di contribuente e del contesto sociale e territoriale in cui si opera, posto che il numero di 36 o 60 rate costituisce il tetto massimo del numero di rate concedibili

### QUALI SONO I DEBITI OGGETTO DI DILAZIONE?


La dilazione può essere concessa al contribuente (identificato per codice fiscale) **per regolarizzare l'intera esposizione debitoria, per contributi e sanzioni civili, con tutte le Gestioni amministrate dall'INPS**.



Restano esclusi dall'esposizione debitoria complessiva **i debiti del datore di lavoro domestico** che potranno essere oggetto di pagamento dilazionato in via autonoma.

L'esposizione debitoria, accertata alla data di presentazione della relativa domanda, dev'essere conseguente a:

- ◆ **mancato o ritardato pagamento di contributi**, dovuti mensilmente o periodicamente, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni

	<p>obbligatorie presentate entro la scadenza di legge;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ mancato pagamento dei contributi connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero o rilevati con atti notificati d'ufficio o a seguito di verifiche ispettive;</li> <li>◆ comunicazioni di <i>compliance</i> notificate al contribuente;</li> <li>◆ comunicazioni di addebito dei contributi previdenziali notificate al contribuente a seguito di attività di controllo eseguite d'ufficio dall'INPS.</li> </ul> <p> Restano incluse nella dilazione le somme dovute a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali <b>operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori.</b></p>
<p><b>LA SECONDA DILAZIONE</b></p>	<p>Il nuovo Regolamento INPS <b>disciplina l'istituto della seconda dilazione</b>, grazie alla quale il contribuente interessato dal processo di regolarizzazione <b>può beneficiare di un nuovo piano di dilazione nel corso di un ammortamento già accordato</b>, qualora la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico – finanziaria perduri o si ripresentino ulteriori situazioni contingenti ed eccezionali. La seconda dilazione può essere richiesta per regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le partite debitorie di cui si sia avuta conoscenza successivamente all'emissione del piano di ammortamento già accordato;</li> <li>◆ la contribuzione corrente maturata successivamente alla data di presentazione della domanda di dilazione in corso.</li> </ul> <p>Al fine di evitare un utilizzo improprio dello strumento della dilazione è stata introdotta una condizione per la concessione della seconda dilazione, prevedendo:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><b>che nei sei mesi precedenti alla data della domanda non devono essere stati adottati provvedimenti di revoca, in nessuna delle Gestioni amministrate dall'INPS in cui è presente il codice fiscale del contribuente.</b></p> </div> <p>La presenza <b>di 2 dilazioni attive preclude la possibilità di proporre una nuova istanza.</b></p>
<p><b>COME SI OTTIENE LA DILAZIONE?</b></p>	<p>La domanda di dilazione dev'essere presentata dal datore di lavoro, anche per il tramite di un intermediario abilitato, <b>esclusivamente in via telematica, accedendo all'apposito servizio online disponibile sul portale "inps.it"</b>.</p>

**COME SI  
MANTIENE LA  
DILAZIONE?**

Ricevuta la domanda di dilazione la Struttura INPS territorialmente competente determina il numero delle rate, tenuto conto di:

- ◆ tipologia di contribuente;
- ◆ valore dell'esposizione debitoria;
- ◆ situazione contributiva antecedente alla dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico – finanziaria o al suo perdurare.

Il procedimento di definizione della domanda si conclude con l'adozione di un provvedimento motivato, **nella forma di determinazione, che può essere di accoglimento o di reiezione.**



L'accettazione del piano di ammortamento avviene per effetto del comportamento concludente **posto in essere dal contribuente attraverso il pagamento, entro il termine comunicato dal piano stesso, dell'importo indicato come prima rata.** Al contrario, il mancato o parziale pagamento della prima delle rate accordate comporta l'adozione di un provvedimento di annullamento e i relativi debiti non possono essere proposti in una nuova domanda di dilazione.

Le condizioni per il permanere della modalità di pagamento dilazionato si concretizzano:

- ◆ nella regolarità, in costanza di dilazione, del **versamento delle rate complessivamente accordate e definite nel piano di ammortamento, entro la data indicata nel medesimo;**
- ◆ regolarità di versamento della contribuzione corrente mensile o periodica dovuta per ciascuna Gestione previdenziale alle rispettive scadenze di legge.

L'inadempimento dell'obbligo di versamento dei contributi correnti, ove non regolarizzati attraverso l'accesso alla seconda dilazione, determina l'adozione del provvedimento di revoca della dilazione stessa, **anche in presenza della regolarità nel pagamento delle rate accordate.**

Qualora risulti omesso o parzialmente pagato un numero di rate inferiore a 3, **la dilazione è revocata nel caso in cui siano decorsi 30 giorni dalla scadenza dell'ultima rata accordata.**

### REDDITI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Le persone fisiche che operano come privati e incassano somme dal GSE (Gestore dei Servizi energetici Spa) per l'energia prodotta da impianti di potenza non superiore a 20 kW, devono **dichiarare** (e tassare) tali somme nella **dichiarazione dei redditi**, in quanto costituiscono redditi derivanti da attività commerciali occasionali.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

REDDITI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	
<b>PREMESSA</b>	<p>Il contribuente che installa sui propri immobili <b>impianti alimentati da fonti rinnovabili</b> (ovvero impianti fotovoltaici) e che autoproduce energia attraverso un impianto (domestico) di potenza fino a 20kW, può aderire al servizio "<b>scambio sul posto</b>" ed in tal modo cedere l'energia non utilizzata al GSE a fronte di un corrispettivo che, al netto delle spese connesse, costituisce <b>reddito diverso</b> imponibile, soggetto all'<b>obbligo di dichiarazione</b>.</p> <p>Anche il <b>servizio di ritiro dedicato</b> con cessione parziale dell'energia, sempreché gli impianti siano di potenza non superiore a 20 kW e asserviti all'abitazione, genera un <b>reddito diverso imponibile</b> da indicare in dichiarazione dei redditi.</p> <p><b>Il Decreto del MEF del 21.01.2025</b> ha istituito l'obbligo in capo al GSE di comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio, i dati riguardanti i rimborsi, erogati alle persone fisiche, derivanti dalla cessione dell'energia prodotta in eccedenza e non autoconsumata a seguito dell'utilizzo di impianti alimentati da energie rinnovabili con potenza fino a 20 kW.</p> <p>Le comunicazioni riguardano, in particolare, i dati relativi ai <b>proventi erogati nell'anno solare precedente a persona fisica o condominio: nell'ambito del servizio "scambio sul posto"</b>, derivanti dalla cessione di energia prodotta in esubero rispetto ai consumi privati da un impianto alimentato da energie rinnovabili ad uso "domestico", realizzato per soddisfare le necessità dell'abitazione o dell'edificio condominiale.</p>

**SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO**

Lo **scambio sul posto** è un **meccanismo di autoconsumo** che consente di compensare l'energia elettrica prodotta ed immessa in rete in un certo momento, con quella prelevata e consumata in un momento diverso da quello della produzione.

Al termine del periodo di fatturazione, il contribuente dovrà versare solo la **differenza** tra l'**energia effettivamente prelevata e quella immessa nella rete**.

In questo modo, se il valore in euro dell'energia immessa in rete è maggiore del valore in euro dell'energia prelevata dalla rete, l'eventuale **eccedenza** rappresenta un credito e può essere tramutata in un **contributo in conto scambio** ovvero **liquidata**.

Nel caso di persona fisica:

- ◆ il **contributo in conto scambio non assume rilevanza fiscale**;
- ◆ le **eccedenze liquidate costituiscono reddito diverso imponibile da dichiarare**.

La liquidazione delle eccedenze può essere così riassunta:

<b>CHE COSA È?</b>	Le <b>eccedenze rappresentano un credito</b> che si matura se la valorizzazione in euro tramite prezzi di mercato dell'energia immessa in rete (CEI) è maggiore della valorizzazione in euro tramite il Prezzo Unico Nazionale determinato dall' <b>Arera</b> dell'energia che è stata prelevata dalla rete
<b>COME È DETERMINATA?</b>	Le eccedenze vengono <b>calcolate</b> , ogni anno, in sede di <b>conguaglio</b> . Se maturate e se ne viene <b>richiesta la relativa liquidazione</b> , vengono pagate insieme all'importo del conguaglio (entro giugno dell'anno successivo)
<b>COME SI RICHIEDE?</b>	La <b>scelta</b> deve essere effettuata <b>tramite il portale dedicato</b> di Scambio sul <b>Posto entro il 31 gennaio dell'anno successivo</b> rispetto <b>all'anno di competenza</b> delle eccedenze. Qualora la scelta non sia effettuata il sistema inserirà di default il valore dell'anno precedente.  La scelta sarà valida fino a nuova modifica.  Se non è stata scelta la liquidazione entro il termine stabilito, e in

	<p>fase di calcolo del conguaglio matura un credito, lo stesso viene mantenuto e portato come credito nel calcolo del contributo di conguaglio dell'anno successivo</p> <p>Il credito a titolo di eccedenza, quindi, è pari al <b>valore più alto tra zero e "A"</b> come indicato nella figura sottostante:</p> <div style="text-align: center;"> <p><b>Liquidazione Eccedenze = Valore &gt; tra zero &amp; A</b></p> <p><b>B</b> = valore in euro dell'energia immessa in rete, espresso nella formula di calcolo con "CEI" (Controvalore Energia Immessa)</p> <p><b>C</b> = valore in euro dell'energia prelevata, espresso con "OE" (Onere Energia).</p> </div> <p>Fonte: sito GSE – Assistenza Clienti</p>
<p><b>SERVIZIO DI RITIRO DEDICATO</b></p>	<p>Altro regime commerciale gestito dal Gse per valorizzare l'energia elettrica prodotta ed immessa in rete è il <b>ritiro dedicato</b>. In questo caso il <b>GSE acquista l'energia elettrica immessa in rete</b> dai produttori, riconoscendo un <b>corrispettivo economico per ogni kWh</b>, il che comporta una vera e propria commercializzazione dell'energia elettrica prodotta.</p> <p>Per questo servizio, per le persone fisiche che non svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo, è importante distinguere se il servizio di Ritiro dedicato avviene in regime di cessione parziale o totale dell'energia elettrica.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>a) in caso di Ritiro Dedicato con <b>cessione parziale dell'energia</b>, sempreché gli impianti siano <b>di potenza non superiore a 20 kW</b> e <b>asserviti all'abitazione</b>, le somme riconosciute costituiscono "<b>redditi diversi</b>" di cui all'art. 67 comma 1</p> </div>

	lettera i) del TUIR, da dichiarare nella propria dichiarazione dei redditi.
b)	<b>I titolari di contratto di Ritiro dedicato diversi dalle persone fisiche e dai Condomini, che non svolgono attività commerciale abituale, soggetti a Dichiarazione dei redditi</b> , sono tenuti a dichiarare autonomamente le somme riconosciute dal Gse nell'anno precedente
c)	In tutti gli altri casi di <b>cessione parziale con impianti superiori a 20 kW e nei casi di cessione totale dell'energia elettrica indipendentemente dalla potenza degli impianti</b> , l'attività energetica si considera " <b>attività commerciale abituale</b> " e le somme riconosciute costituiscono componenti positivi di <b>reddito di impresa</b> ; pertanto il soggetto responsabile dell'impianto dovrà ottemperare a tutti gli adempimenti fiscali relativi all'esercizio di un'attività imprenditoriale (apertura partita IVA, fatturazione eccetera)

Per il **servizio di ritiro dedicato**, le **principali differenze** tra **cessione totale** e **parziale** sono le seguenti:

Caratteristica	Cessione totale	Cessione parziale
<b>Impianto</b>	Non alimenta un'utenza, tutta l'energia prodotta va immessa in rete	L'impianto è collegato ad un'utenza di consumo/abitazione
<b>Energia</b>	Tutta l'energia prodotta è immessa in rete e venduta al GSE	L'energia prodotta prima è consumata e solo l'eccedenza va al Gse
<b>Potenza impianto e attività</b>	Indipendentemente dalla potenza, l'impianto si considera attività commerciale abituale (richiesta fatturazione e adempimenti fiscali)	Per impianti <b>≤ 20 kW</b> asserviti all'abitazione i proventi sono <b>redditi diversi</b> (senza Partita IVA) Per impianti <b>&gt; 20 kW</b> : l'attività diventa <b>commerciale abituale</b> (con Partita IVA)




Alla luce di quanto detto, i **contribuenti persone fisiche** devono **dichiarare (e tassare)** gli importi ricevuti dal **GSE** in quanto **redditi**

	<b>diversi</b> nel caso di:			
	<table border="1"><tr><td>a)</td><td><b>scambio sul posto</b> quando è richiesta <b>la liquidazione delle eccedenze</b></td></tr><tr><td>b)</td><td><b>ritiro dedicato</b> quando l'impianto asservito all'abitazione ha una <b>potenza non superiore a 20 kW e la cessione è parziale</b></td></tr></table>	a)	<b>scambio sul posto</b> quando è richiesta <b>la liquidazione delle eccedenze</b>	b)
a)	<b>scambio sul posto</b> quando è richiesta <b>la liquidazione delle eccedenze</b>			
b)	<b>ritiro dedicato</b> quando l'impianto asservito all'abitazione ha una <b>potenza non superiore a 20 kW e la cessione è parziale</b>			

### SPESE MEDICHE – TRA DETRAIBILITÀ E DOCUMENTI DA CONSERVARE

Nelle dichiarazioni dei redditi le spese sanitarie continuano a occupare un ruolo centrale, sia ai fini della detrazione IRPEF del 19%, sia sul piano documentale e dei controlli formali.

Di seguito si riepiloga la disciplina.

SPESE MEDICHE – TRA DETRAIBILITÀ E DOCUMENTI DA CONSERVARE	
<b>SPESE SANITARIE</b>	<p>Le spese sanitarie danno diritto, in via ordinaria, a una <b>detrazione IRPEF del 19%</b> per la parte che <b>eccede la franchigia di euro 129,11</b> (la cosiddetta franchigia, per esempio, se la spesa ammonta ad euro 413,17, l'importo su cui spetta la detrazione è di euro 284,06).</p> <p>La detrazione per l'acquisto di medicinali spetta se la spesa è documentata da fattura o da scontrino parlante, dal quale risultino la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice identificativo del farmaco e il codice fiscale del destinatario.</p> <p> <b>L'imposta di bollo</b> (attualmente pari a 2,00 euro), che deve essere applicata sulle fatture esenti da Iva di importo superiore a 77,47 euro, <b>è detraibile se pagata dal cliente ed evidenziata a parte sulla fattura.</b></p> <p>Le <b>spese sanitarie relative a patologie esenti</b>, riguardano malattie o condizioni per le quali il Servizio Sanitario Nazionale riconosce l'esenzione dal ticket con riferimento a determinate prestazioni sanitarie.</p> <p>Infine, un profilo da non trascurare è che le spese sanitarie <b>restano escluse</b> dal c.d. <b>"riordino delle detrazioni"</b> introdotto per i <b>contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro</b>, con la conseguenza che esse continuano a seguire la disciplina speciale loro propria e non rientrano nel massimale generale degli oneri interessati dalla nuova limitazione.</p>
<b>CRITERI DI DETRAIBILITÀ</b>	<p>Rientrano nella <b>detrazione del 19%</b>, tra le altre, le <b>spese per prestazioni rese</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>SPESE SANITARIE PER LE QUALI È POSSIBILE FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 19%</b></p> </div>

- ◆ **acquisto di medicinali da banco** e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
  - ◆ **prestazioni chirurgiche;**
  - ◆ **analisi**, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
  - ◆ **prestazioni specialistiche;**
  - ◆ acquisto o affitto di **protesi sanitarie;**
  - ◆ spese relative all'acquisto o all'affitto di **dispositivi medici** (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13/05/2011);
  - ◆ **prestazioni rese da un medico generico** (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
  - ◆ **ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze.** In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto
  - ◆ spese relative al **trapianto di organi;**
  - ◆ importi dei **ticket** pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
- È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19% anche per le **spese di assistenza specifica** sostenute per:
- ◆ **assistenza infermieristica e riabilitativa** (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
  - ◆ prestazioni rese da **personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale** esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
  - ◆ prestazioni rese da **personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;**
  - ◆ prestazioni rese da **personale con la qualifica di educatore professionale;**

- ◆ prestazioni rese da **personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale**.
- ◆ importi dei **ticket** pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle **figure professionali sopraelencate** sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti **la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario**.

Sono inoltre detraibili:

- ◆ le **spese di assistenza specifica**, quali assistenza infermieristica e riabilitativa,
- ◆ le prestazioni rese da personale qualificato addetto all'assistenza di base, all'educazione professionale, alla terapia occupazionale e al coordinamento assistenziale.

Le istruzioni ministeriali insistono sul fatto che la detraibilità dipende dalla **natura sanitaria della prestazione**, che deve emergere dal documento fiscale oppure da integrazione dello stesso, quando la descrizione originaria risulti generica o inidonea.

Per alcune prestazioni, poi, la detrazione è subordinata a **requisiti ulteriori**, come la prescrizione medica o l'esecuzione in centri autorizzati e sotto responsabilità tecnica specialistica.

Sul versante negativo **non risultano detraibili**, ad esempio, **i parafarmaci, gli integratori alimentari, i prodotti fitoterapici, i colliri e le pomate quando non qualificabili come farmaci**, anche se acquistati in farmacia e assunti per finalità terapeutiche.

Parimenti non sono detraibili le **prestazioni meramente estetiche** o comunque prive di finalità sanitaria, nonché varie spese che la prassi esclude

espressamente, come haloterapia, piscine ad uso terapeutico o corsi in palestra, anche se accompagnati da prescrizione medica.

Un ulteriore elemento da attenzionare è la **modalità di pagamento** della spesa sanitaria.



**Dal 2020**, la detrazione del 19% per gli oneri richiede, in linea generale, il **pagamento con strumenti tracciabili**. Fanno tuttavia **eccezione**, le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché quelle relative a prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale, per le quali è ammesso anche il pagamento in contanti.

Per i farmaci, la documentazione deve essere costituita da fattura o da scontrino parlante, recante natura, qualità, quantità del prodotto e codice fiscale del destinatario.


Per i dispositivi medici, oltre al documento commerciale o alla fattura, occorre che il bene sia individuabile come dispositivo detraibile; quando il documento riporta i codici STS relativi ai dispositivi medici, come AD o PI, non è necessario che sia indicata anche la marcatura CE, mentre in assenza di tali codici possono rendersi necessari ulteriori elementi probatori sulla conformità del prodotto.




È possibile **portare in detrazione anche le spese sanitarie relative ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso**, anche se non era un familiare fiscalmente a carico. Se sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà della detrazione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta.

#### SPESE SOSTENUTE ALL'ESTERO

Le **spese per l'acquisto di medicinali effettuate all'estero** sono detraibili purché dalla documentazione rilasciata si possa risalire alle stesse informazioni contenute negli scontrini parlanti rilasciati in Italia. Il codice fiscale, in ogni caso, può essere riportato a mano sul documento di spesa, mentre la natura, qualità,

	<p>quantità devono essere attestate dal farmacista estero in un apposito documento.</p> <p>Se la documentazione è in lingua straniera <b>è necessaria la traduzione</b>, se i documenti sono in inglese, francese, tedesco e spagnolo, può essere eseguita dal contribuente stesso.</p> <p>Non vi è obbligo di traduzione per i residenti in Valle d'Aosta, se la documentazione è scritta in francese, e per i residenti a Bolzano, se i documenti sono scritti in tedesco.</p> <p>Per i documenti redatti in una lingua diversa da inglese, francese, tedesco e spagnolo, è richiesta una traduzione giurata.</p> <p>Per i contribuenti residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia, se appartenenti alla minoranza slovena, la documentazione sanitaria redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione non giurata.</p>
<p><b>SPESE MEDICHE GENERICHE, ACQUISTO DI FARMACI, DOCUMENTI DA CONSERVARE</b></p>	<p>Le spese mediche generiche sono quelle <b>inerenti alle prestazioni rese da un medico "generico"</b>, oppure quelle <b>rese da un medico specialista in branca diversa da quella correlata alla prestazione</b>, rientrano tra tali spese anche quelle sostenute per il <b>rilascio di certificati medici</b> per usi sportivi (sana e robusta costituzione), per la patente, ecc.</p> <p>La detrazione per le <b>spese mediche generiche</b> spetta, inoltre, per le spese relative all'acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ farmaci;</li> <li>◆ specialità medicinali;</li> <li>◆ medicinali omeopatici.</li> </ul> <p> <b>Non rientrano tra le spese detraibili</b> (o deducibili) quelle per l'acquisto di <b>"parafarmaci"</b> (per esempio, integratori pomate).</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>SPESE MEDICHE GENERICHE, FARMACI E ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI</b></p> <p>DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE</p> </div>

	Tipologia di spesa	Documenti da conservare
	<b>Prestazioni rese da medici generici</b> (anche per visite e cure di medicina omeopatica)	ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico
	<b>Certificati medici</b> per usi sportivi, per la patente, per apertura e chiusura di malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali	
	<b>Farmaci</b> (anche omeopatici) acquistati, anche all'estero, presso: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ farmacie,</li> <li>◆ supermercati e altri esercizi commerciali</li> <li>◆ attraverso farmacie on line</li> </ul>	fattura o scontrino fiscale parlanti <sup>8</sup> che specifica: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>natura, qualità e quantità</b> del prodotto acquistato,</li> <li>◆ <b>codice fiscale</b> dell'acquirente.</li> </ul> Per il farmaco comprato all'estero, idonea documentazione da cui sia possibile ricavare le stesse indicazioni.
	 La detrazione spetta anche per le spese per i <b>farmaci o medicinali senza obbligo di prescrizione medica acquistati on-line</b> da farmacie ed esercizi commerciali <b>autorizzati alla vendita a distanza</b> .	
<b>PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE, ANALISI,</b>	Le <b>prestazioni mediche specialistiche</b> sono quelle rese <b>da un medico specializzato</b> in una particolare branca della medicina, e risultano <b>detraibili solo quelle di natura sanitaria</b> , pertanto la prestazione resa <b>deve risultare dalla</b>	

<sup>8</sup> Anche per i medicinali preparati in farmacia (preparazioni galeniche) è necessario che la spesa risulti certificata con documenti contenenti l'indicazione della natura, qualità (in questo caso preparazione galenica), quantità e codice fiscale del destinatario. Per questi prodotti, la farmacia, se ha difficoltà a emettere scontrini fiscali parlanti, deve certificare la spesa con la fattura.

**TERAPIE E DOCUMENTI DA CONSERVARE**

**descrizione riportata nella fattura**, così da escludere la detrazione per le prestazioni meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario<sup>9</sup>.



L'indicazione **“ciclo di cure mediche odontoiatriche”** è ritenuta sufficiente per il riconoscimento della detrazione.

Tra le spese specialistiche detraibili **rientrano** gli **esami e le terapie se eseguite in centri a ciò autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista**, a titolo esemplificativo:

- ◆ esami di laboratorio;
- ◆ controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni;
- ◆ elettrocardiogrammi, ecocardiografia;
- ◆ elettroencefalogrammi;
- ◆ T.A.C. (tomografia assiale computerizzata);
- ◆ risonanza magnetica nucleare;
- ◆ ecografie;
- ◆ indagini laser;
- ◆ ginnastica correttiva;
- ◆ ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo;
- ◆ seduta di neuropsichiatria;
- ◆ dialisi;
- ◆ cobaltoterapia;
- ◆ iodioterapia;
- ◆ anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, altre analisi di diagnosi prenatale;
- ◆ massofisioterapia;
- ◆ osteopatia.

<b>SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE</b>	
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE	
<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Documenti da conservare</b>


<sup>9</sup> La detrazione è esclusa, ad esempio, per le prestazioni di chirurgia estetica o di medicina estetica non conseguenti ad incidenti, malattie o malformazioni congenite, anche se effettuate da personale medico o sotto la sua supervisione.

	<p><b>Prestazioni mediche specialistiche e perizie medico legali</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ fattura o ricevuta fiscale</li> <li>◆ ricevuta fiscale del ticket, se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale</li> </ul>
	<p>Analisi, indagini radioscopiche e di diagnosi prenatale, ricerche e applicazioni, terapie</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ fattura o ricevuta fiscale rilasciata dall'ospedale, dal centro sanitario o dallo specialista che ha effettuato la prestazione</li> <li>◆ ricevuta fiscale del ticket, se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.</li> </ul>

Sono detraibili, **senza necessità di prescrizione medica**, le spese sostenute per le prestazioni rese alla persona da:

- ◆ **psicologi e psicoterapeuti** per finalità terapeutiche;
- ◆ **biologi, ivi inclusi i biologi nutrizionisti**;
- ◆ **le figure professionali** elencate nel [Dm 29 marzo 2001](#), (ad esempio fisioterapista, dietista);
- ◆ **ambulatori specialistici** per la **disassuefazione dal fumo** di tabacco.

Ai fini della detrazione, anche per le **spese di assistenza specifica, non è richiesta la prescrizione medica**. Si tratta delle prestazioni rese da personale paramedico abilitato (infermieri professionali), ovvero da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio: prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa).

 **Ai fini della detrazione**, nel documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario al contribuente, **deve risultare la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa**.

Anche per le **prestazioni dei terapisti della riabilitazione**, la detrazione spetta solo se resa da soggetti che hanno conseguito il diploma o l'attestato entro il 17 marzo 1999, in quanto tali titoli sono da considerarsi equipollenti ai titoli universitari di fisioterapista, logopedista, terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva e terapeuta occupazionale e, pertanto, il terapeuta rientra tra le professioni sanitarie. Ai fini della detrazione, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, deve essere attestato il possesso del titolo a tale data.

La spesa per gli **interventi di procreazione medicalmente assistita (PMA)** è **detraibile** da entrambi i componenti della coppia ed in particolare è detraibile dal soggetto intestatario della fattura, e in caso di fattura cointestata la spesa è detraibile nella misura del 50% da ciascuno.


In particolare, la detrazione spetta per:

- ◆ prestazioni di **crioconservazione di ovociti e degli embrioni** effettuate **nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita**, disciplinata dalla legge n. 40 del 2014 nonché dalle linee guida aggiornate, da ultimo, con decreto del Ministero della Salute del 1° luglio 2015. Il trattamento deve essere effettuato nelle strutture autorizzate e dal documento di spesa deve risultare la descrizione della prestazione resa e l'iscrizione della struttura nell'apposito Registro istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità. Il rispetto delle medesime condizioni è richiesto per tutte le tecniche di procreazione medicalmente assistita (ad es. inseminazione, fecondazione in vitro, ecc.);
- ◆ prestazioni di **crioconservazione degli ovociti e degli embrioni**, così come le spese sostenute per il trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI), nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, **sostenute all'estero a condizione che siano eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata** ovvero da un medico specializzato italiano. In questi casi, la documentazione sanitaria in lingua estera deve essere corredata da una traduzione in italiano sulla base delle regole generali


<b>SPESE PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIFICA</b>	
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE	
Tipologia di spesa	Documenti da conservare
<p>Assistenza specifica per <b>assistenza infermieristica e riabilitativa</b> (per esempio, fisioterapia, laserterapia kinesiterapia)</p> <p>Prestazioni effettuate da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>addetti all'assistenza di base</b> e operatori tecnici assistenziale esclusivamente dedicati all'assistenza diretta della persona (in possesso della relativa qualifica professionale)</li> <li>◆ personale di <b>coordinamento delle attività assistenziali di nucleo</b></li> <li>◆ personale con la qualifica di <b>educatore professionale</b></li> <li>◆ personale qualificato addetto ad <b>attività di animazione e/o di terapia occupazionale</b></li> </ul>	<p>ricevuta fiscale o fattura (ricevuta del pagamento del ticket, se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale).</p> <p>Se la fattura è rilasciata da soggetto diverso da quello che ha effettuato la prestazione, il documento deve attestare che la prestazione è stata eseguita direttamente da personale medico o paramedico o comunque sotto il suo controllo.</p>
<p>Prestazioni rese dal <b>massofisioterapista</b> e dal terapista della <b>riabilitazione</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ricevuta fiscale o fattura con indicazione della prestazione e attestazione del possesso del diploma di massofisioterapista con formazione triennale oppure del diploma di formazione biennale e che il titolo è</li> </ul>

		<p>equivalente alla laurea di fisioterapista, conseguito entro il 17 marzo 1999</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta con indicazione della prestazione resa e dell'attestazione del possesso del diploma o dell'attestato di terapeuta della riabilitazione conseguito entro il 17 marzo 1999</li><li>◆ ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta con attestazione del possesso del diploma di massofisioterapista conseguito dopo il 17 marzo 1999 e indicazione della data di iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione nonché indicazione della prestazione resa</li><li>◆ la data del conseguimento del diploma o dell'attestato nonché quella di iscrizione negli elenchi speciali se non è indicata nel documento di spesa può essere documentata dalla copia del diploma o dell'attestato stesso o</li></ul>
--	--	--

		dalla ricevuta di iscrizione ai predetti elenchi.
	Prestazioni rese dalle <b>figure professionali</b> elencate nel <a href="#">Dm 29 marzo 2001</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ricevuta fiscale o fattura da cui risulti la figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria</li> <li>◆ documentazione fiscale in forma di ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale</li> </ul>
<b>SOLO CON PRESCRIZIONE MEDICA</b> che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia		
	Trattamenti di <b>mesoterapia e ozonoterapia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ricevuta fiscale o fattura rilasciata da medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria</li> <li>◆ prescrizione medica che ne attesti la finalità sanitaria</li> </ul>
	Prestazioni di <b>chiropratica</b> (chiroterapia), se eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ricevuta fiscale o fattura</li> <li>◆ prescrizione medica che ne attesti la finalità sanitaria</li> </ul>
	<b>Cure termali</b> (con eccezione, naturalmente, delle spese relative al viaggio e al soggiorno termale)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ prescrizione medica e ricevuta attestante l'importo della spesa sostenuta, se le cure sono rese direttamente dalla struttura termale</li> <li>◆ ricevuta del pagamento del ticket se la prestazione è resa</li> </ul>

		<p>nell'ambito del Servizio sanitario nazionale</p>								
	<p>Prestazioni rese dal <b>massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal professionista</li> <li>◆ prescrizione medica che ne attesti la finalità sanitaria</li> </ul>								
	<p><b>Dermopigmentazione</b> e prestazioni di <b>luce pulsata</b> per sopperire ai danni estetici provocati dall'irsutismo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata dalla struttura medica autorizzata</li> <li>◆ prescrizione medica che ne attesti la finalità sanitaria</li> </ul>								
<p><b>RICOVERI E PRESTAZIONI CHIRURGICHE</b></p>	<p>Le <b>spese chirurgiche</b> sono quelle direttamente imputabili ad interventi chirurgici veri e propri, ivi compresi quelli di piccola chirurgia, che possono essere eseguiti anche soltanto ambulatorialmente (cosiddetto day hospital) da parte di un medico chirurgo, con anestesia locale e senza necessità di alcuna degenza.</p> <p> <b>Per poter essere detraibili</b> devono essere sostenute per interventi chirurgici <b>ritenuti necessari per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona</b> ovvero per interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es.: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone.</p> <table border="1" data-bbox="430 1451 1423 1816"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="430 1451 1423 1503"> <p><b>SPESE PER PRESTAZIONI CHIRURGICHE</b></p> </th> </tr> <tr> <th colspan="2" data-bbox="430 1503 1423 1588"> <p>DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE</p> </th> </tr> <tr> <th data-bbox="430 1588 938 1664"> <p><b>Tipologia di spesa</b></p> </th> <th data-bbox="938 1588 1423 1664"> <p><b>Documenti da conservare</b></p> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="430 1664 938 1816"> <p>Prestazioni chirurgiche</p> </td> <td data-bbox="938 1664 1423 1816"> <p>Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale o dalla struttura sanitaria inerente le spese sanitarie</p> </td> </tr> </tbody> </table>		<p><b>SPESE PER PRESTAZIONI CHIRURGICHE</b></p>		<p>DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE</p>		<p><b>Tipologia di spesa</b></p>	<p><b>Documenti da conservare</b></p>	<p>Prestazioni chirurgiche</p>	<p>Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale o dalla struttura sanitaria inerente le spese sanitarie</p>
<p><b>SPESE PER PRESTAZIONI CHIRURGICHE</b></p>										
<p>DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE</p>										
<p><b>Tipologia di spesa</b></p>	<p><b>Documenti da conservare</b></p>									
<p>Prestazioni chirurgiche</p>	<p>Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale o dalla struttura sanitaria inerente le spese sanitarie</p>									

		sostenute per un intervento chirurgico
	Degenze ospedaliere	Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale o dalla casa di cura. Devono essere escluse, ove indicate, le spese inerenti al letto aggiuntivo utilizzato da chi presta l'assistenza, la maggiorazione per l'uso del telefono e ogni altra maggiorazione riferita a servizi extra
	Spese relative al trapianto di organi	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Ricevute fiscali o fatture rilasciate da ospedali, case di cura, medici, ecc.</li> <li>◆ Ricevute delle spese di trasporto dell'organo da trapiantare intestate al contribuente</li> </ul>
	Ricovero del contribuente (senza riconoscimento di handicap) in istituto di assistenza e ricovero (soltanto per le spese mediche)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'istituto nella quale sia separatamente indicato l'importo relativo alle spese mediche.</li> <li>◆ Nei particolari casi di dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione laddove la fattura non sia stata richiesta dal contribuente, altra idonea documentazione di spesa da cui risultino i corrispettivi rilasciata dalla casa di</li> </ul>

		<p>assistenza e ricovero in cui è chiaramente distinta, dalla retta complessiva, la quota relativa all'assistenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Se la spesa medica è stabilita forfetariamente occorre che sia indicato che tale percentuale corrisponde a quella deliberata dalla Regione</li> </ul>						
<p><b>ACQUISTO O AFFITTO DISPOSITIVI MEDICI E DOCUMENTI DA CONSERVARE</b></p>	<p>Si tratta delle spese sostenute per l'acquisto o l'affitto di dispositivi medici, categoria generica nel cui ambito sono riconducibili anche le protesi.</p> <p> <b>Per fruire della detrazione</b> è necessario che dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa. Pertanto, non possono essere considerati validi i documenti (scontrino fiscale o fattura) che riportino semplicemente l'indicazione "dispositivo medico".</p> <table border="1" data-bbox="430 1189 1423 1861"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="430 1189 1423 1323"> <b>SPESE PER ACQUISTO O AFFITTO DI DISPOSITIVI MEDICI</b>                      DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE                 </th> </tr> <tr> <th data-bbox="430 1332 833 1400"> <b>Tipologia di spesa</b> </th> <th data-bbox="839 1332 1423 1400"> <b>Documenti da conservare</b> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="430 1408 833 1861">                     Acquisto o affitto di dispositivi medici/protesi sanitarie                 </td> <td data-bbox="839 1408 1423 1861">                     Scontrino o fattura dalla quale risulti il soggetto che sostiene la spesa e la <b>descrizione del dispositivo medico anche mediante i codici AD o PI</b> (la generica dicitura "dispositivo medico" non consente la detrazione). Qualora il documento di spesa riporti il codice AD o PI che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, ai fini della detrazione non è necessario che sia                 </td> </tr> </tbody> </table>		<b>SPESE PER ACQUISTO O AFFITTO DI DISPOSITIVI MEDICI</b> DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE		<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Documenti da conservare</b>	Acquisto o affitto di dispositivi medici/protesi sanitarie	Scontrino o fattura dalla quale risulti il soggetto che sostiene la spesa e la <b>descrizione del dispositivo medico anche mediante i codici AD o PI</b> (la generica dicitura "dispositivo medico" non consente la detrazione). Qualora il documento di spesa riporti il codice AD o PI che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, ai fini della detrazione non è necessario che sia
<b>SPESE PER ACQUISTO O AFFITTO DI DISPOSITIVI MEDICI</b> DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE								
<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Documenti da conservare</b>							
Acquisto o affitto di dispositivi medici/protesi sanitarie	Scontrino o fattura dalla quale risulti il soggetto che sostiene la spesa e la <b>descrizione del dispositivo medico anche mediante i codici AD o PI</b> (la generica dicitura "dispositivo medico" non consente la detrazione). Qualora il documento di spesa riporti il codice AD o PI che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, ai fini della detrazione non è necessario che sia							

riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.

Qualora lo scontrino non rechi il codice AD o PI:

- ◆ **è necessaria anche la documentazione** dalla quale si possa evincere, per i prodotti che rientrano nell'elenco allegato alla circ. n. 20 del 2011, che il prodotto acquistato ha la marcatura CE (ad esempio: la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, l'attestazione del produttore o l'indicazione in fattura/scontrino da parte del venditore).
- ◆ se il prodotto non rientra nell'elenco allegato alla circ. n.20 del 2011, la documentazione deve contenere anche l'indicazione delle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE.

Il soggetto che vende il dispositivo può assumere su di sé l'onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino/fattura con la dicitura "prodotto con marcatura CE", e, per i dispositivi diversi da quelli di uso comune elencati in allegato alla citata Circolare n. 20 del 2011, il numero della direttiva comunitaria di riferimento. In questo caso il contribuente non deve conservare anche la documentazione

		<p>comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato.</p> <p>Per i <b>prodotti su misura</b> non è necessaria la marcatura CE ma è necessario che sia prodotta l'attestazione di conformità al decreto legislativo n. 46 del 1997.</p> <p>La qualifica del prodotto come dispositivo medico è rilevabile consultando la "<a href="#">Banca dati dei dispositivi medici</a>" pubblicato sul sito del Ministero della Salute</p>
	<p><b>Manutenzione protesi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Fattura rilasciata da soggetto autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione medica (odontotecnici per gli apparecchi ortodontici e per protesi dentarie; ecc.). Se la fattura non è rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, occorre una attestazione del medesimo sul documento che certifichi di aver eseguito la prestazione.</li> <li>◆ Scontrino fiscale accompagnato da attestazione del soggetto autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione medica dalla quale risulti che la manutenzione riguarda una protesi necessaria a sopperire ad una patologia (che rientri tra quelle per le quali il soggetto è autorizzato all'esercizio della professione) del contribuente o dei suoi familiari a carico</li> </ul>
	<p>Acquisto <b>parrucca</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Ricevuta fiscale o fattura.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Documentazione dalla quale si possa evincere che il prodotto acquistato ha la marcatura CE o, se su misura, attestazione della conformità alle direttive comunitarie (ad esempio: la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, un'attestazione del produttore o l'indicazione in fattura).</li> <li>◆ Certificazione medica attestante l'idoneità del presidio a superare le difficoltà psicologiche derivanti dalla caduta dei capelli, provocata da patologie, ovvero autocertificazione del contribuente che attesta di essere in possesso della certificazione medica.</li> </ul>
--	--	--

Giuseppe Iannibelli